



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

# GIUSEPPE RAIMONDI E LE CARTE RISCOPERTE

## Restauri, digitalizzazione, valorizzazione

*Digitalizzazione e fruizione pubblica: profili legali*

2 febbraio 2024 Biblioteca Universitaria di Bologna

**Rosa Peluso**

*AlmaDL - Alma Digital Library*

ARPAC - Area del Patrimonio Culturale

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna



**Posso digitalizzare l'opera?**

**Posso renderla disponibile online?**

**Posso archiviare la copia digitale realizzata?**

**Quale licenza?**

**E se l'accesso è ristretto all'utenza universitaria?**

# La disciplina della riproduzione del bene culturale

Intersezione di ambiti distinti, non sempre armonizzati tra loro:

- **Legge di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

(L. 22 aprile 1941, n. 633) - LdA

- **Codice dei beni culturali e del paesaggio**

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - CBC



# Il diritto di riproduzione

## Art. 13 LdA

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la **moltiplicazione in copie** diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, **in qualunque modo o forma**, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed **ogni altro procedimento di riproduzione**.

Il diritto di riproduzione è un diritto esclusivo riservato, almeno in via di principio, al titolare alla base di alcuni atti compiuti in ambito tecnologico:

Riproduzione → digitalizzazione

Riproduzione → scansione

Riproduzione → masterizzazione

Riproduzione → downloading

Riproduzione + comunicazione → uploading

Riproduzione + comunicazione → file sharing

Atti che richiedono dunque l'autorizzazione del titolare dei diritti per poter essere effettuati, Quando non siano consentiti dalla legge in forza di una specifica eccezione



# Riproduzione per finalità di conservazione

DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

## Articolo 6 Conservazione del patrimonio culturale

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale **di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione.**



## Riproduzione per finalità di conservazione art. 68 LdA

2-bis\*. **Gli istituti di tutela del patrimonio culturale** di cui all'articolo 70-ter, comma 3, **per finalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria**, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto. E' nulla qualsiasi pattuizione avente ad oggetto limitazioni o esclusioni di tale diritto.



# Riproduzione per finalità di conservazione art. 68 LdA

1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
- 2-bis\*. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-ter, comma 3, per finalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto. E' nulla qualsiasi pattuizione avente ad oggetto limitazioni o esclusioni di tale diritto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.



# Riproduzione di opere di pubblico dominio

DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

## Articolo 14 Opere delle arti visive di dominio pubblico

Gli Stati membri provvedono a che, **alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arte visive**, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale **opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi**, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore.





# Riproduzione di opere di pubblico dominio

## Art.32-quater\* LdA

**Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive**, anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. **Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

Nella definizione dell'oggetto di tutela ex art. 10 CBC:

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali: [..]
- c) **le raccolte librerie delle biblioteche** dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico [..]



## Uso dei beni culturali

Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali **possono concedere** l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità **compatibili con la loro destinazione culturale**, a singoli richiedenti.[106 CBC]

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e **quelle in materia di diritto d'autore** [107 CBC]

E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.



# Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione 108 CBC

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;

b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;

c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;

d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

**Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali (D.M. n. 161 dell'11 aprile 2023)**



# Linee guida ministeriali – RIPRODUZIONI ESENTI

## Riproduzioni in ogni caso libere e gratuite

Alcune determinate attività sono **in ogni caso libere e gratuite** se svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale (art. 108, comma 3-*bis* del Codice).

Tali attività sono le seguenti:

- la *riproduzione* di beni culturali, diversi dai beni archivistici, sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III, del titolo II, del Codice, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
- la *divulgazione* con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

# Linee guida ministeriali – RIPRODUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

## Riproduzioni libere con rimborso spese

Nessun canone è dovuto per le riproduzioni *richieste o eseguite* da:

- privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da
- soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione.

**In entrambi i casi, è necessario che la produzione sia attuata senza scopo di lucro (art. 108, comma 3 del Codice).**

I richiedenti sono comunque tenuti al **rimborso** delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

L'importo del rimborso è determinato in base ad una *Tariffa unitaria*, calcolata sulla base di quanto previsto nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 – Rimborso per riproduzioni senza scopo di lucro / Tariffa unitaria (\*)

Macro prodotti	Colore	Formato	Metrica	Rimborso
Stampe Fotografiche	Bianco/nero	9x12 cm	A stampa	€ 1,50
		13x18 cm	A stampa	€ 2,00
		18x24 cm	A stampa	€ 3,50
		24x30 cm	A stampa	€ 4,00
		30x40 cm	A stampa	€ 6,00
		40x50 cm	A stampa	€ 11,50
		50x60 cm	A stampa	€ 14,00
	>50x60 cm	A stampa	€ 35,50	
	Colori	9x12 cm	A stampa	€ 2,00
		13x18 cm	A stampa	€ 2,50
		18x24 cm	A stampa	€ 5,50
		24x30 cm	A stampa	€ 5,50
		30x40 cm	A stampa	€ 9,00
		40x50 cm	A stampa	€ 17,00
50x60 cm		A stampa	€ 21,00	
>50x60 cm	A stampa	€ 53,00		
Fotocopie	Bianco/nero	A4	A fotocopia	€ 0,08
	Colori	A3	A fotocopia	€ 0,15
		A4	A fotocopia	€ 0,50
Scansioni	Bassa	A3	A fotocopia	€ 1,00
		fino ad A3	A scansione	€ 1,00
	Alta	fino ad A3	A scansione	€ 1,50
		10 Mb	€ 2,00	€ 10,00
	Professionale	fino ad A3	26 Mb	€ 16,00
Immagine digitale	Bianco/Nero	Bassa	A immagine	€ 5,00
		Alta	A immagine	€ 7,00
	Colori	Bassa	A immagine	€ 9,00
		Alta	A immagine	€ 12,00
Diapositiva	Bianco/Nero	Duplicazione	A diapositiva	€ 15,00
	Colori	Duplicazione	A diapositiva	€ 22,50
Fotocolor	24x36 mm	Duplicazione	A fotocolor	€ 34,00
	35 mm	Duplicazione	A microfilm	€ 2,00
Microfilm	16 mm	Duplicazione	A microfilm	€ 3,50
	A4	Ingrandimento	A ingrandimento	€ 1,00
	A3	Ingrandimento	A ingrandimento	€ 1,30
	A2	Ingrandimento	A ingrandimento	€ 1,50



# Linee guida ministeriali – RIPRODUZIONI A SCOPO DI LUCRO

## A.2 RIPRODUZIONI A SCOPO DI LUCRO

Nei casi in cui le riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini siano effettuati a scopo di lucro per il tramite dei macro-prodotti di cui alla Tabella 1, Sezione A, il richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo, che viene determinato moltiplicando:

- la **Tariffa unitaria** di cui alla **Tabella 2** (*Rimborso per riproduzioni senza scopo di lucro / Tariffa unitaria, sub colonna "Rimborso"*); per
- un **coefficiente** differenziato in funzione dell'uso/destinazione delle riproduzioni, secondo quanto previsto dalla **Tabella 3** (*Uso/destinazione delle riproduzioni*);

Tabella 3 – Uso/destinazione delle riproduzioni

Mezzi	Coefficiente
Editoria e riviste scientifiche di settore in canali commerciali <i>online</i> /cartacea	1
Pubblicazioni <i>online</i>	
<i>Brochure</i> , manifesti, locandine, promozione su altri media in occasione di mostre o esposizioni	3
Pubblicazioni in copertina	4
Pubblicazioni diverse da quelle scientifiche (cartacee e/o <i>e-book</i> )	7
Merchandising (immagini di beni su prodotti commerciali di qualsiasi genere)	dal 5% al 25% del prezzo finale di vendita in relazione alla singola categoria merceologica
Uso promozionale e pubblicitario (associazione tra immagine e marchio)	10

Tabella 4 – Quantità/Tiratura delle riproduzioni

Quantità (per prodotti commerciali)	Coefficiente
Fino a 1.000 pezzi	2,00
Da 1.001 a 2.000 pezzi	3,00
Da 2.001 a 4.000 pezzi	4,50
da 4.001 a 8.000 pezzi	6,00
Da 8.001 a 12.000 pezzi	7,50
Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1000 pezzi vi è un coefficiente addizionale pari a 0,5	

Tiratura (per prodotti editoriali)	Coefficiente
Fino a 300 copie e con prezzo di copertina ≤50 euro	1,00
Fino a 1.000 copie e con prezzo di copertina ≤50 euro	2,50
Fino a 2.000 copie e con prezzo di copertina ≤50 euro	3,00
Fino a 3.000 copie e con prezzo di copertina ≤50 euro	3,50
Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1.000 copie vi è un coefficiente addizionale pari a 0,5	
Fino a 1.000 copie e con prezzo di copertina >50 euro	3,00
Fino a 2.000 copie e con prezzo di copertina >50 euro	3,50
Fino a 3.000 copie e con prezzo di copertina >50 euro	4,50
Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1.000 copie vi è un coefficiente addizionale pari a 0,5	



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO  
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

**SPESE PER L'INFORMATICA CON PARTICOLARE  
RIGUARDO ALLA DIGITALIZZAZIONE DEL  
PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO  
(2016 - 2020)**

Deliberazione 12 ottobre 2022, n. 50/2022/G

Lo stesso Codice dei beni culturali appare non pienamente adeguato a rispondere alle esigenze che la rivoluzione digitale ha introdotto anche nell'universo dei beni culturali; [..]

Le trasformazioni radicali che il digitale ha prodotto nella nostra società invitano dunque ad **abbandonare i tradizionali paradigmi "proprietary"**, in favore di una **visione del patrimonio culturale più democratica, inclusiva e orizzontale**.

Le forme di ritorno economico basate sulla "vendita" della singola immagine appaiono **anacronistiche** e largamente superate poiché, peraltro, palesemente **antieconomiche\***; andrebbero invece privilegiate eventuali entrate connesse all'**offerta di servizi complementari ad alto valore aggiunto** (es. possibilità di ricerca personalizzata, disponibilità di metadati aggiuntivi, accesso a contenuti extra) [..]

e forme di ritorno economico basate sulla "vendita" della singola immagine appaiono anacronistiche e largamente superate poiché, peraltro, palesemente antieconomiche.

\*È stato dimostrato che in alcuni casi il rapporto tra costi sostenuti per la gestione del servizio di riscossione e le entrate effettive generate è a saldo negativo (pag. 126)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO  
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

GLI ESITI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
SVOLTA NELL'ANNO 2022  
E LE MISURE CONSEQUENZIALI  
ADOPTATE DALLE AMMINISTRAZIONI

Deliberazione 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G

il Ministero ha correttamente ritenuto di implementare il coordinamento delle politiche di digitalizzazione del patrimonio culturale, nella consapevolezza che il tema dovrà essere al centro delle politiche ministeriali con uno sguardo necessariamente intersettoriale, assicurato dal Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale. Deve, però, rilevarsi che appare **in controtendenza l'adozione del recente Decreto Ministeriale (D.M. 161 dell'11.4.2023) con il quale è stato sostanzialmente introdotto un vero e proprio "tariffario" nel campo del riuso e della riproduzione di immagini**; così incidendo su temi centrali connessi allo studio ed alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, nonché ad una più **ampia circolazione delle conoscenze**.

Il diritto comunitario ha sempre fornito precise indicazioni (da ultimo vds. Direttiva (UE) 2019/1024 – Public Sector Information) in tema di libero riuso (**Open Access**), **anche a fini commerciali, delle riproduzioni digitali prodotte dagli istituti culturali pubblici per fini di pubblica fruizione**. L'Open Access ha da tempo dimostrato di essere un **potente moltiplicatore di ricchezza** non solo per le stesse istituzioni culturali (si vedano le ben note best practices nazionali ed internazionali), ma anche in termini di incremento del PIL ed è quindi considerato un asset strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei Paesi membri dell'Unione.

L'introduzione di un "tariffario" siffatto pare, peraltro, **non tener conto né delle peculiarità operative del web**, né del potenziale danno alla collettività da misurarsi anche in termini di rinunce e di occasioni perdute; ponendosi, così, in **evidente contrasto anche con le chiare indicazioni che provengono dal Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND)** del patrimonio culturale. L'obiettivo da perseguire appare, ancora una volta, quello di sviluppare appieno **il potenziale che la digitalizzazione del patrimonio culturale ha non solo in termini scientifici e di conoscenza, ma anche come potente fattore di crescita culturale**; le cui positive ricadute, ad esempio sul piano della valorizzazione turistica dei territori, non sono che uno dei possibili ed auspicabili sviluppi. (pag. 156)








Restiamo in attesa di un intervento da parte del Ministro della Cultura in revisione del decreto D.M. 161/2023 per riallinearlo ai contenuti e alla struttura delle Linee guida del PND.

Sarebbe auspicabile una riforma strutturata del Codice dei beni culturali al fine di fissare per via legislativa il principio di libera riproduzione e libero riuso dei beni culturali quantomeno per scopi scientifici.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**Rosa Peluso**

ABIS – AlmaDL – Settore Gestione e sviluppo della biblioteca digitale d'Ateneo

[rosa.peluso2@unibo.it](mailto:rosa.peluso2@unibo.it)

[almadl@unibo.it](mailto:almadl@unibo.it)

DOI: <https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/7543>



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

[www.unibo.it](http://www.unibo.it)